



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 386 del 13 DIC. 2010

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -
AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE PER GLI ANNI **2011-2012-2013-2014.-2015.**

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemila ~~dieci~~ il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è
riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1) Presidente On. Avv	Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4) Assessore Dott.	Pietro	PETRELLA	<u>SI</u>
5) Assessore Dott.	Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6) Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
7) Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore Dott.	Gaetano	DUCA	<u>NO</u>
9) Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore Dott.	Daniela	BRUNO	<u>NO</u>
12) Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13) Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14) Assessore Sig.	Pio	AMADEO	<u>NO</u>
15) Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
16) Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;

VISTA la L.R. n: 30 del 23/12/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000:

- Per la regolarità tecnica dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale;
- Per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, da Responsabile dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente

Il Presidente SU RICHIESTA DELL'ASSESSORE TERRANOVA,
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti,
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Dott. ANTONINO CALABRO'

PROPOSTA

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -
AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE PER GLI ANNI **2011-2012-2013-2014.-2015.**

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

PREMESSO

CHE il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 art. 56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'Imposta Provinciale di sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei Veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico di seguito denominata I.P.T.;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che attribuisce alle province ed ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate e fissare i termini per l'approvazione dello stesso;

CHE con deliberazione consiliare N° 168 del 28/12/1998 questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T. successivamente modificato con delibere n. 99 del 30/06/1999 e n. 17 del 05/02/2001 e che lo stesso è stato posto all'attenzione del Consiglio Provinciale per una ulteriore modifica;

CHE il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999 n. 506, al comma 4 dell'art. 1, ha modificato il comma 4 dell'art. 56 del Decreto Legislativo n. 446/97, prevedendo che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni "...se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52. sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico...";

CHE la gestione della predetta Imposta è stata, per gli anni 2008/2009/2010, affidata al Pubblico Registro Automobilistico di Messina, con convenzione n° 179 del 14/05/2008, stipulata tra questa Provincia e l'A.C.I. di Messina in seguito alla deliberazione dell Giunta Provinciale n° 68 del 17/03/2008;

ATTESA la necessità di assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'Imposta Provinciale attraverso procedure ed attività, che nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscano a questa Provincia Regionale l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale, anche per le evidenti ricadute favorevoli e di vantaggio sul cittadino-contribuente;

VISTA la nota dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) del 30 novembre 2009 prot. n. 42549 di trasmissione di uno schema di convenzione per l'affidamento quinquennale delle attività di gestione dell'I.P.T. elaborata congiuntamente ad un gruppo di lavoro tecnico per la fiscalità locale e Ministero dell'Economia;

RITENUTE, condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione illustrativa ivi allegato (Allegato 1) e che parimenti si riportano in allegato al presente atto;

SI PROPONE

1. Di affidare, per il periodo **01/01/2011 - 31/12/2015**, le attività di liquidazione, riscossione, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso e contabilizzazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) all'Automobile Club d'Italia, Ufficio Provinciale di MESSINA secondo le indicazioni fornite dall'UPI, di cui all'Allegato 1;
2. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la convenzione (Allegato 2) allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che stabilisce le condizioni che disciplinano l'affidamento all'Automobile Club d'Italia, quale concessionario del Pubblico Registro Automobilistico di MESSINA dell'attività di cui al comma precedente per gli anni 2011-2012-2013-2014- 2015;
3. Di autorizzare il Dirigente del **2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO - TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI**, ai sensi dell'art. 63, comma 4 dello Statuto Provinciale alla stipula della convenzione di che trattasi.

3. L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata, tra lo 0,50 per cento e l'1 per cento, da ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale e' trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 7, comma 1, lettere d) ed f), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. L'importo trattenuto e' indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973 come sostituito dal citato articolo 7, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 314 del 1997 che i sostituti sono obbligati a consegnare al sostituto.

5. L'addizionale regionale di cui al comma 1 e' versata, in unica soluzione e con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attivita' di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: " d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.

TITOLO III

Riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 51.

Imposte e tasse abolite

1. Dal 1 gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. Dal 1 gennaio 1999 sono abolite:

- a) le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
- c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

Art. 52.

Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia
parlamento.it/narlam/ /97446dl.htm

amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

- a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Art. 53.

Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Statocitta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.

Art. 54.

Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 55.

Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facolta' di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Art. 56.

Imposta provinciale di trascrizione

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un

15/10/2010

massimo del venti per cento, ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi piu' formalita'. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacita' fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa in misura non inferiore ad una volta ne' superiore a quattro volte l'imposta dovuta. Detti adempimenti sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalita' le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In caso di affidamento in concessione a terzi della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta di cui al comma 1, deve, comunque, essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva deve essere richiesta dalla provincia entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. Ai rimborsi dell'imposta provvede la competente provincia.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta.

7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1 gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

Art. 57.

Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
- b) all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4, dopo le parole "art. 7 della parte prima della tariffa" sono inserite le seguenti: "e art. 11-bis della tabella";
- c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso:
 - 1) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), la parola "autoveicoli" e' sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto"; alla stessa lettera, nel numero 5, dopo le parole "di beni mobili" sono inserite le seguenti: ", esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella,";
 - 2) nell'articolo 7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonche' le note;
 - 3) nell'articolo 8, comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" e' sostituita dalle seguenti: "unita' da diporto";
 - 4) nell'articolo 11, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
- d) nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione, dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico."

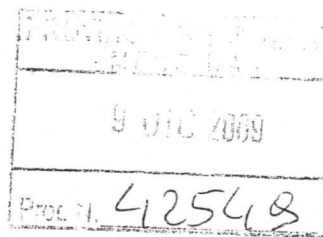
2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo stesso articolo 59 e' inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) - 1. Non sono soggette ad

Unione Province d'Italia



UPI

Prot.n. 1260
All.2



Roma, 30 novembre 2009

AGLI ASSESSORI AL BILANCIO
AI DIRIGENTI SETTORE TRIBUTI
DELLE PROVINCE

Egregio Assessore,

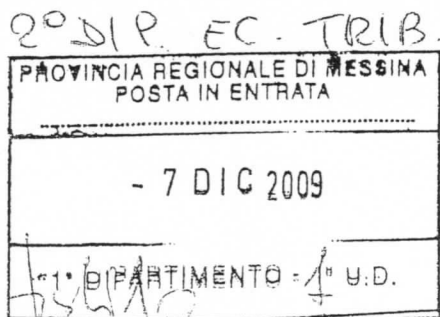
nella seduta del 26 novembre scorso l'Ufficio di Presidenza UPI ha licenziato l'accluso testo di convenzione tipo Aci-Province, a fronte della imminente scadenza (31.12.2009) della convenzione che le Province hanno siglato con Automobile Club Italia per la gestione dell'IPT.

Mi permetto dunque di sottoporre alla Sua attenzione la proposta di convenzione per il quinquennio 2010-2014, elaborata dal Tavolo Tecnico per la fiscalità locale, istituito presso l'UPI, ai cui lavori hanno proficuamente collaborato rappresentanti dell'AcI e del Ministero dell'Economia.

Si coglie l'occasione per ringraziare i componenti del Tavolo Tecnico per la fiscalità locale che hanno in questi mesi efficacemente dedicato il loro impegno alla definizione della presente proposta di convenzione con ACI.

In allegato troverà anche una nota illustrativa in cui vengono sommariamente indicati le principali novità ed i punti salienti del documento.

Si ringrazia per l'attenzione ed invio cordiali saluti.

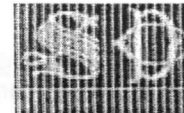


Il Direttore Generale
Dott. Piero Antonelli

[Handwritten signature]



PARLAMENTO ITALIANO



Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 506

"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 232
(Rettifica G.U. n. 6 del 10 gennaio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, recanti, rispettivamente, la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, nonché disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visti il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive, integrato e corretto dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, nonché dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e dal decreto legislativo 10 giugno 1999, n. 176;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data in entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o più decreti legislativi;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 1999 per quel che concerne lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del 5 novembre 1999 avuto riguardo allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 dicembre 1999 e del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché di disciplina dei tributi locali

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

"e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della

Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale";

b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "ai depositi in denaro e in titoli" sono aggiunte le seguenti: "verso la clientela";

c) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 5 (*Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)* -

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all'applicazione del citato articolo 2425.";

d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, lettera n), sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora";

2) nel comma 1-bis, le parole: "comma 1", sono soppresse;

3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

"5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.";

e) nell'articolo 9, commi 2 e 3, le parole: "comma 2" sono soppresse;

f) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono soppresse e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:

"La base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita' commerciali, l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo imputabile alle attivita' commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.";

2) il comma 3 e' abrogato;

3) nel comma 4, la lettera c) e' abrogata;

g) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

"Articolo 10-bis. (*Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis*) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita' commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita' commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita' commerciali, l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo imputabile alle attivita' commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attivita' commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.";

h) l'articolo 11 e' sostituito dai seguenti:

"Articolo 11 (*Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta*) - 1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;

b) non sono ammessi in deduzione:

1) i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile;

2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le indennita' e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1;

3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;

6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalita' di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalita' dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base

imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10-*bis*, comma 1.

3. Al fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.

4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione.

Art. 11-*bis*. (*Variazioni fiscali del valore della produzione netta*) - 1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 58, 63, e 75, commi 5, seconda parte, e 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 65, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione."

2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.;"

i) all'articolo 12, nel comma 1, le parole: "a 10", sono sostituite dalle seguenti: "a 10-*bis*";

l) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-*bis*), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-*bis*, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.;"

2) nel comma 3, primo periodo, le parole: "dell'entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: "di emanazione"; nel medesimo periodo, la parola: "maggiorare", è sostituita dalla seguente: "variare"; nello stesso comma 3, secondo periodo, la parola: "maggiorazione", è sostituita dalla seguente: "variazione";

m) all'articolo 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-*bis*), la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive.;"

n) nell'articolo 24, comma 3, le parole: "La constatazione", sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento";

o) all'articolo 30, nel comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-*bis*), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente.;"

p) all'articolo 38, nel comma 1, dopo le parole: "90 per cento del gettito", sono aggiunte le seguenti: ", ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2.;"

q) all'articolo 41, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Per gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi precedenti s'intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2.;"

r) all'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-*bis* del citato decreto n. 600 del 1973.;"

2) al comma 5 le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse;

s) all'articolo 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.;"

2) nel comma 4, dopo la parola "i regolamenti" sono aggiunte le seguenti: "sulle entrate tributarie";

t) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità", sono aggiunte le seguenti: "di natura ipotecaria.;"

2) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la

contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.";

3) nel comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.";

u) nell'articolo 58 il comma 4 è abrogato;

v) nell'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è abrogato;

2) nel comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1"; nel medesimo comma, le parole: "ed ai comuni" sono soppresse;

3) nel comma 4, le parole: "dei commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";

4) nel comma 5, sono soppresse le parole: ": la disposizione del comma 1" e le parole da: "e quella del comma 2" fino alla fine del comma;

z) nell'articolo 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.";

2) nel comma 4, primo periodo, le parole: "e ai comuni", sono soppresse;

aa) nell'articolo 64, al comma 2, le parole: "Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 1999, a condizioni da stabilire tra le parti" sono sostituite con le parole: "Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti" e le parole "entro il 31 dicembre 1998", con le parole "anteriamente alla predetta data".

2. I componenti positivi e negativi conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione.

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia ritardata presentazione della dichiarazione

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

Art. 3.

Decorrenze particolari

1. Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto, ad eccezione di quelle recate dalla lettera l), numero 1), concernente l'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le quali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 9

(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione deve essere presentata al PRA, per gli adempimenti di competenza ed alle conseguenti annotazioni sul Registro Progressivo, entro il termine di tre anni, unitamente alla nota di trascrizione originaria debitamente annullata.

2. Il PRA trasmette la documentazione alla Provincia la quale, con deliberazione della Giunta Provinciale, provvede al rimborso dell'importo dovuto.

3. Per i versamenti in eccesso il P.R.A. provvede a comunicare agli interessati con Raccomandata taxa a carico, entro 60 giorni dalla liquidazione, l'importo delle somme versate in eccedenza facendo presente che il rimborso delle somme, su domanda al P.R.A., non può essere effettuato decorsi tre anni dalla data di ricevuta della comunicazione.

4. Il P.R.A. trasmette, altresì, alla Provincia le pratiche relative al recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto in sede di liquidazione da parte del P.R.A.

Art. 10

(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'Imposta Provinciale di Trascrizione.

Art. 11

(Fornitura di dati)

1. Con cadenza mensile, sono assicurati alla Provincia i dati giornalieri delle riscossioni e dei versamenti dell'Imposta Provinciale di Trascrizione; tali dati dovranno essere forniti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 12

(Misure dell'imposta)

1. L'Imposta Provinciale di Trascrizione è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. Le misure così stabilite possono essere aumentate, entro i limiti di legge, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

3. La Provincia notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Schema di convenzione con ACI per l'affidamento delle attività di gestione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) - anni 2010 – 2014

NOTA ILLUSTRATIVA

Il prossimo 31 dicembre scadrà la convenzione che la maggioranza delle Province ha sottoscritto con ACI per la gestione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (IPT) richieste al PRA. L'imposta può essere gestita dalla Province, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- * direttamente;
- * mediante affidamento ai soggetti abilitati a tale attività, come previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del d. lgs. n. 446/97;
- * dal concessionario del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), vale a dire ACI, con modalità da concordarsi fra le parti.

Per evitare che dal 1° gennaio 2010 vi sia il rischio di dover gestire la riscossione dell'imposta in assenza di convenzione, l'UPI, attraverso i componenti provinciali del proprio Tavolo tecnico per la fiscalità locale, sentito anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha esaminato, alla luce dell'attuale normativa, le varie possibilità di gestione ed ha ritenuto necessario proseguire il rapporto con ACI. Al momento, infatti, l'ACI rimane l'unico soggetto in possesso delle informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli e, aspetto non secondario, permette l'assolvimento dell'IPT attraverso la presentazione delle formalità di iscrizione e trascrizione dei veicoli al PRA allo sportello telematico dell'automobilista (STA).

Occorre inoltre ricordare che ACI ha garantito, sino ad oggi, un buon svolgimento dell'attività affidatagli, nonché omogeneità del servizio a livello nazionale con ricadute positive per il cittadino e per la semplificazione degli adempimenti al contribuente grazie all'utilizzo del predetto sportello telematico dell'automobilista.

Principi che hanno ispirato la predisposizione della nuova convenzione

Nella redazione della nuova convenzione il Tavolo tecnico UPI e l'ACI hanno adeguato la struttura del testo in ragione delle esperienze compiute dalle Province e dall'ACI nel triennio che si sta concludendo tenendo conto dell'accresciuta capacità di gestione da parte delle Province del proprio tributo. Come si vedrà, alcune parti della convenzione, pur presentando differenze con il testo vigente (in particolare gli allegati, il cui contenuto è stato incorporato nell'articolo) conservano un collegamento con la passata esperienza, che si è cercato di migliorare. In particolare si è puntato sul compenso riconosciuto ad ACI, sulla proprietà e trasmissione degli archivi, sui controlli massivi, su nuovi servizi che l'ACI può offrire.

Ferma restando l'autonomia di ogni ente locale, il testo scaturito dai lavori e concordato con ACI intende essere il documento di riferimento per ciascuna Provincia nell'affidamento della gestione dell'IPT per il prossimo periodo.

PUNTI SALIENTI DELLA CONVENZIONE

La convenzione è stata suddivisa in quattro parti:

1. **Principi generali;**
2. **Supporto informativo;**
3. **Servizi Aggiuntivi;**
4. **Norme d'attuazione.**

ATTIVITA' SVOLTE DA ACI (articolo 1, comma 2).

Conformemente alla disciplina vigente in materia di IPT, sono affidate ad ACI le attività di : riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso, recupero e contabilizzazione.

CONTROLLO (articolo 1, comma 2).

Per controllo si intende non solo quello effettuato a cura dell'Ufficio Provinciale ACI a cui è stata presentata la formalità ma anche l'estensione dello stesso, secondo le modalità organizzative e funzionali disposte da ACI, alle formalità richieste negli ultimi cinque anni da quella stessa persona fisica o giuridica. Le informazioni risultanti dovrebbero essere comunicate tra uffici provinciali ACI per evitare che una persona fisica o giuridica possa operare su altri circuiti STA provinciali. Tali informazioni verranno periodicamente alle province di pertinenza

COMPENSO (articolo 2, commi da 1 a 3)

L'ACI ha pienamente compreso le difficoltà evidenziate da UPI derivanti della situazione economico finanziaria attuale, che ricade in particolar modo sulle Province, che basano il 75% delle loro entrate tributarie sul mercato dei veicoli (IPT ed RCauto). Si è quindi giunti anche in virtù dell'allungamento da tre a cinque anni della durata della convenzione (vedi articolo 19), ai seguenti risultati:

- * dal 1° gennaio 2010, il compenso riconosciuto ad ACI è identico a quello del 2009 (€ 4,40 per ogni formalità soggetta ad IPT), grazie alla limitata variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie degli impiegati ed operai rilevato dall'ISTAT a settembre 2009;
- * per gli anni successivi al 2010, il compenso sarà adeguato, sempre con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali del medesimo indice rilevato dall'ISTAT applicando i correttivi riepilogati in tabella:

Anno	Compenso	Istat
2011	4,40 euro	+ 0 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2010
2012	Valore del 2011	+ 75 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2011
2013	Valore del 2012	+ 50 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2012
2014	Valore del 2013	+ 25 % della variazione indice ISTAT rispetto a settembre 2013

A questo proposito si ricorda che il compenso è omnicomprensivo e include, oltre alle attività di cui al precedente comma 2 dell'articolo 1, gli altri servizi contenuti nel testo convenzionale con l'eccezione di quelli previsti all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 15. Di conseguenza, è dovuto ad ACI un compenso specifico solo per le attività di gestione dell'IPT diverse da quelle previste nell'articolo 1 della convenzione, come il recupero di una differenza d'imposta variata in corso d'anno dalla provincia o servizi aggiuntivi che prevedono attività diverse ed ulteriori.

RIMBORSI E RECUPERI - LORO RENDICONTAZIONE (articoli 5, 6, 8 e 9)

Rispetto alla vigente convenzione sono state inserite nell'articolo, e meglio dettagliate, le attività di rimborso e recupero e la relativa rendicontazione. Per le Province che desiderassero

effettuare in economia le predette attività (o una di esse), sarà sufficiente omettere dal testo della convenzione gli articoli relativi. Tale scelta non ha però effetto sulla determinazione del compenso riconosciuto ad ACI di cui al precedente articolo 2, che rimane invariato.

Da segnalare che il comma 3 dell'articolo 6 del testo prevede che la Provincia può verificare lo stato di lavorazione delle richieste di rimborso e visionarne il contenuto anche tramite procedura informatica, accessibile dal "Portale dei servizi IPT", con ricerca per codice fiscale o targa.

RENDICONTAZIONE PERIODICA DEI VERSAMENTI (articolo 7)

La rendicontazione mensile dei versamenti, dovrà essere effettuata entro il giorno dieci di ogni mese, mentre quella annuale entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno.

E' prevista un'attività anche per la Provincia, che deve riscontrare le rendicontazioni periodiche ricevute e sottoscriverne una copia per verifica e conferma.

MANUALE OPERATIVO IPT (articolo 11)

E' previsto l'impegno reciproco di UPI ed ACI ad aggiornare, con la supervisione del MEF, il Manuale Operativo IPT tenendo conto delle ultime novità in materia per renderlo strumento concreto operativo ed omogeneo del trattamento dell'imposta in tutte le Province italiane.

PORTALE dei SERVIZI IPT (articolo 12, commi 2 e 3)

L'ACI garantisce alle Province l'accesso telematico, per chiavi di ricerca sia puntuali che massive, ad un programma dedicato (Portale dei Servizi IPT) contenente i dati fiscali aggiornati e consolidati inerenti la gestione dell'imposta.

Tramite il Portale è possibile accedere alle seguenti applicazioni:

- * Consultazione analitica dati formalità (formalità richieste dal 2008 in poi), con possibilità di utilizzo di varie chiavi di ricerca;
- * Prospetti contabili entrate/uscite IPT (provvisorio in corso mese, mensile e annuale), di cui all'articolo 7 della presente Convenzione;
- * LISTE (in formato Excel) formalità casistiche particolari d'interesse della Provincia;
- * Gestione Rimborsi IPT (relativi a formalità richieste dal 2008 in poi);
- * Data Mart IPT, Formalità e Circolante.

FORNITURA ANNUALE ARCHIVI IPT (articolo 12, comma 8)

Su richiesta della Provincia, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente, l'ACI fornirà entro il successivo 31 gennaio, i dati annuali su supporto magnetico, con relativo tracciato record di lettura.

In alternativa le Province che già dispongano della necessaria struttura tecnica per la gestione delle banche dati anche in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della Privacy, possono modificare il comma prevedendo una sola richiesta per tutte le annualità senza dover reiterare l'istanza ogni anno. E' importante sottolineare che l'acquisizione dell'archivio va vista anche in un'ottica di gestione attiva tributaria e di correlate responsabilità amministrativo contabili che il possesso di informazioni all'interno dell'archivio comporta.

PROCEDURE INFORMATICHE (articolo 13)

I programmi applicativi software "portale dei servizi IPT" attuali e futuri sono di esclusiva proprietà di ACI. La Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi.

Gli aggiornamenti gestionali IPT diversi da quelli previsti nella convenzione in scadenza saranno sviluppati entro il 30 giugno 2010.

PROPRIETA' E PUBBLICITA' DELL'ARCHIVIO IPT (articolo 14)

I dati fiscali IPT contenuti nei programmi (archivio dei dati IPT) sono di esclusiva proprietà della Provincia, nessun uso diretto degli importi IPT o rielaborazioni degli stessi può essere fatto da A.C.I. senza preventiva autorizzazione esplicita della Provincia. Restano salvi gli utilizzi dei predetti dati da parte di ACI per i soli fini istituzionali o su richiesta di organismi pubblici esterni.

SERVIZI AGGIUNTIVI (articolo 15) "facoltativo"

Su richiesta della Provincia e con fissazione del rimborso dei costi relativi, ACI potrà erogare servizi aggiuntivi a quelli previsti in convenzione, quali:

1. Studio di possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale e loro contrasto;
2. Monitoraggio delle entrate Provinciali derivanti dalla R.C. Auto;
3. Attività di controllo sull'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Per lo studio dei possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale, sono ipotizzabili anche attività che prevedono l'incrocio delle banche dati IPT con altre banche dati, mentre per il monitoraggio delle entrate provinciali derivanti dall'imposta RCA i adti ottenuti avranno finalità statistiche e di studio degli andamenti, vista l'attuale disciplina del tributo che non prevede la possibilità per le Province di incidere sullo stesso.

CLAUSOLE DI GARANZIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (articolo 16)

E' confermato che in caso di mancata attivazione di ACI relativamente alle attività previste dall'oggetto della convenzione, oltre al versamento dell'importo non riscosso, ACI dovrà corrispondere alla Provincia anche gli interessi in misura legale (ovvero nella misura fissata dalla Provincia) secondo le modalità di cui all'art. 2033 del codice civile.

Innovativa invece la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento delle parti, per le quali si applica quanto previsto dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In questa eventualità, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla convenzione, l'A.C.I. si impegna a garantire la gestione del servizio fino alla designazione del nuovo soggetto, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Per disciplinare quanto non contemplato dalla convenzione, il successivo articolo 17 richiama i regolamenti in materia ed il codice civile.

DURATA DELLA CONVENZIONE ED EVENTUALE RESCISSIONE (articolo 19)

Come più volte accennato, una delle maggiori innovazioni della presente Convenzione riguarda la sua durata, passata da triennale a quinquennale. E' confermata la possibilità di rescindere il contratto annualmente e senza previsione di oneri a carico delle parti (danno emergente, lucro cessante), per permettere, qualora possibile, di gestire l'IPT con una delle altre modalità previste dalla legge.

ACCORGIMENTO PROCEDURALE

Per le diverse innovazioni esaminate dal Tavolo tecnico UPI con ACI poi inserite nel testo, l'esame dello schema di convenzione per la gestione dell'IPT per il quinquennio 2010/2014 è terminato a

ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario. Potrebbe quindi accadere che talune Province non riusciranno a deliberare il testo entro il prossimo 31 dicembre.

In accordo con ACI, nelle more della deliberazione della Convenzione da parte delle Province, è sufficiente uno scambio di missive fra la Provincia e ACI che si impegnano alla continuità del servizio fino alla definitiva approvazione del testo dal parte del Consiglio stesso. E' comunque importante iniziare prima del 31 dicembre 2009 l'iter procedurale finalizzato alla deliberazione della Convenzione, predisponendo la delibera ed il primo esame della stessa da parte degli organi deliberanti dell'Ente.

Si ricorda infine l'importanza di comunicare annualmente ad ACI le eventuali variazioni tariffarie (fino al 2011 non si possono aumentare) in tempo utile per permettere allo stesso le necessarie modifiche del programma; nel contempo si può inviare anche gli estremi del referente provinciale per l'IPT.

N° _____ della Rubrica _____ del _____

CONVENZIONE

Per l'affidamento delle attività di gestione
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
(I.P.T.) - ANNI 2011-2012-2013-2014-2015

TRA

La PROVINCIA REGIONALE di MESSINA

In seguito denominata "**Provincia**" (codice fiscale **80002760835**); rappresentata dal Dott. **ANTONINO CALABRO'** nato a Messina il _____ e domiciliato ai fini del presente atto in Messina – Corso Cavour, 1 .

E

L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA

In seguito denominato "**A.C.I.**" (codice fiscale **00493410583** – **partita IVA 00907501001**) rappresentato da **Dott. BOSSI ROSA MERCEDES**, nella qualità di Responsabile di Struttura dell'Ufficio Provinciale ACI di Messina, con sede in Messina, Via Giordano Bruno n.106, **nata a Milano il 25/10/1953 (Cod. Fisc. _____** e domiciliata ai fini del presente atto in Messina, in Via G. Bruno, 106, delegata in forza di speciale procura (del _____ n°Repertorio _____ Notaio _____

PREMESSO:

CHE il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, articolo 56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico di seguito denominata "I.P.T.

CHE con deliberazione consiliare n. 168 del 28/12/1998 questa Provincia ha istituito il nuovo tributo locale e ha approvato il Regolamento dell'I.P.T. e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE il Decreto Legislativo n. 446/97 all'articolo 56, comma 4, prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, "*...se non gestite direttamente*

ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico...";

CHE presso l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata "U.P.I.") è istituito il tavolo tecnico nazionale per la fiscalità locale;

CHE con deliberazione n° _____ del _____ la Provincia ha approvato il seguente schema di convenzione;

CHE i principi ispiratori della presente convenzione si rifanno alle leggi e alla prassi amministrativa vigente in materia;

CHE le parti si impegnano reciprocamente, nell'interesse del cittadino contribuente, a predisporre tutte le attività necessarie volte alla miglior efficienza ed efficacia possibile del servizio reso e in particolare:

- La Provincia, al fine di permettere all'A.C.I. l'adeguamento delle procedure organizzative, si impegna a far pervenire tempestivamente le direttive, i documenti, le autorizzazioni e le variazioni tariffarie a ciò necessarie
- le parti identificano i soggetti referenti del servizio.

RICHIAMATA

la Convenzione n° 179 stipulata in data 14/05/2008 tra la Provincia e A.C.I. con la quale veniva affidata ad A.C.I. l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. per il periodo 01/01/2008/-31/12/2010

RITENUTA

la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'I.P.T. attraverso procedure ed attività che, nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscono a questa Provincia l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

- 1) La presente convenzione regola i rapporti fra la Provincia e l'A.C.I. in relazione all'applicazione dell'I.P.T..
- 2) Sono affidate all'A.C.I. le attività di: liquidazione, riscossione, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso, recupero e contabilizzazione dell'I.P.T. da svolgere in conformità alla disciplina vigente in materia di I.P.T.

Articolo 2 Compenso e tempistiche di riversamento

- 1) Per le attività di cui all'art. 1, comma 2, è riconosciuto all'A.C.I. un compenso omnicomprensivo per ogni

formalità richiesta soggetta a I.P.T., pari a € 4,40 salvo quanto previsto dall'art. 15 (Servizi aggiuntivo)

- 2) La misura del compenso è adeguata annualmente, alla variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai rilevato al 30 settembre dell'anno precedente determinata dall'ISTAT.
- 3) La variazione percentuale di cui al comma precedente è adeguata nella misura:
 - dello 0% per il primo anno (2011) di vigenza della convenzione;
 - del 75% per il secondo anno (2012) di vigenza della convenzione;
 - del 50% per il terzo anno (2013) di vigenza della convenzione;
 - del 25% per il quarto anno (2014) di vigenza della convenzione.
- 4) Il riversamento delle somme dovute alla Provincia, al netto del compenso di cui ai commi precedenti e delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve pervenire alla Tesoreria della Provincia con "valuta fissa beneficiario" riferita al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della formalità, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 118/2010 del 27/01/2010.
- 5) Nel caso di versamento oltre i termini previsti dal comma precedente o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile.

Articolo 3 - Contabilizzazione e controllo dei versamenti

- 1) L'A.C.I. provvede a registrare gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che i versamenti, per ogni formalità assoggettata ad I.P.T., corrispondano alle tariffe stabilite dalla Provincia e dalla stessa notificate annualmente nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Verifiche e Controlli

- 1) La Provincia procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, a verifiche in materia di I.P.T. anche presso gli Uffici Provinciali dell'A.C.I. nel rispetto delle esigenze funzionali dello stesso.
- 2) Le verifiche sono verbalizzate a cura della Provincia, copia del relativo verbale è consegnata all'Ufficio Provinciale A.C.I.

Articolo 5 – Gestione Recuperi I.P.T.

- 1) L'A.C.I. dopo convalida della formalità, sulla base dell'imposta vigente, svolge l'attività di recupero dell'imposta non versata (omesso o parziale versamento d'imposta, versamento eseguito in ritardo, ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento nella misura dovuta) nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati.
- 2) Nei casi di recuperi, anche massivi, diversi da quelli di cui all'art. 1 comma 1, l'attività sarà gestita da A.C.I. su richiesta della Provincia secondo modalità e oneri economici da concordare tra le parti.
- 3) L'A.C.I. provvede al recupero tramite "invito al pagamento" che comprende l'imposta non pagata, le sanzioni e gli interessi maturati, assegnando al contribuente un termine per l'effettuazione del pagamento.
- 4) Esperito infruttuosamente quanto previsto al comma precedente, l'A.C.I. provvede alla predisposizione dell'avviso d'accertamento per il recupero dell'imposta e degli interessi, e dell'atto di contestazione per il recupero della sanzione. Tali atti devono essere trasmessi alla Provincia entro 60 gg. dalla data di protocollo dell'"invito al pagamento" per il seguito di competenza.

Articolo 6 - Gestione Rimborsi I.P.T.

- 1) L'A.C.I. effettua l'attività di rimborso dell'imposta, nel caso di versamenti effettuati dal soggetto interessato in eccesso o non dovuti, anche per mezzo di apposita procedura informatica.
- 2) La richiesta di rimborso può essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di presentazione della formalità a qualunque Ufficio Provinciale A.C.I.
- 3) La Provincia può verificare lo stato di lavorazione delle richieste e visionare il contenuto anche tramite procedura informativa, accessibile dal "Portale dei Servizi I.P.T." di cui al successivo art. 12, con ricerca per codice fiscale o targa.
- 4) La richiesta di rimborso deve contenere i seguenti documenti:
 - la nota di trascrizione originaria, debitamente annullata, o copia conforme nei casi previsti, nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata;
 - la documentazione comprovante il diritto al rimborso, nel caso di versamenti effettuati in eccesso o in altri eventuali casi;

- la delega di autorizzazione del soggetto passivo dell'imposta al soggetto che agisce in nome e per conto dello stesso.
- 5) l'Ufficio provinciale A.C.I. acquisita copia dei documenti giustificativi ed accertata la fondatezza della richiesta di rimborso, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, deve:
 - pagare la somma dovuta, al netto del compenso A.C.I., per la formalità eseguita comprensiva degli interessi legali come da articolo 1284 del codice civile decorrenti dalla data di pagamento dell'imposta non dovuta;
 - comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.
- 6) Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata, su delega dell'interessato, da uno Studio di consulenza automobilistica, la comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al soggetto passivo dell'imposta.
- 7) Decorsi 60 giorni dalla data della comunicazione predetta, qualora le somme non siano state rimosse dagli interessati, l'Ufficio provinciale A.C.I. trasmette la relativa documentazione alla Provincia
- 8) Le domande di rimborso che richiedono particolare approfondimento sono trasmesse dall'Ufficio provinciale A.C.I. alla Provincia entro 30 giorni dal loro ricevimento, corredate dal proprio parere e dalle copie dei documenti allegati alla richiesta di rimborso, informandone contestualmente il richiedente. La Provincia, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione, decide sulla richiesta di rimborso comunicando al richiedente, al soggetto passivo e all'Ufficio Provinciale A.C.I. la decisione assunta e, in caso d'accoglimento, autorizza il predetto Ufficio ad effettuare il relativo pagamento.
- 9) l'Ufficio provinciale A.C.I. porta in detrazione, dal primo versamento utile d'imposta a favore della Provincia, le somme rimborsate.

Articolo 7 – Rendicontazioni periodiche dei versamenti

- 1) Entro il giorno 10 di ogni mese, l'A.C.I. presenta alla Provincia il riepilogo, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I., dei versamenti relativi al mese precedente, distinto per giorno d'incasso e in cui viene data evidenza dei seguenti elementi informativi:
 - imposta lorda incassata;
 - compenso;
 - rimborsi effettuati (n. formalità e importo);
 - recuperi effettuati (n. formalità e importo);

- importo riversato;
 - data e valuta dell'importo riversato;
 - sanzioni irrogate;
 - interessi applicati;
 - numero di formalità soggette ad imposta.
- 2) Entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno l'A.C.I. presenta il rendiconto gestionale dei versamenti relativi all'anno precedente, contenente gli stessi dati sopra indicati, suddivisi per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I.
- 3) Con riferimento agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Provincia ha cura di riscontrare le rendicontazioni periodiche ricevute da A.C.I., mediante apposizione di firma su una copia delle suddette rendicontazioni, da parte del Responsabile del tributo per verifica e conferma.

Articolo 8 – Rendicontazioni periodiche Rimborsi

- 1) I rimborsi effettuati dall'A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali contenenti i seguenti dati:
- Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
 - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
 - Estremi dell'autorizzazione della Provincia (ove prevista);
 - Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
 - Ammontare dell'imposta versata;
 - Ammontare del rimborso effettuato distinto tra:
 - Imposta**
 - Interessi**
 - Sanzioni**
 - Motivazione della richiesta di rimborso;
 - Estremi dell'avvenuto rimborso;
 - Copia dell'istanza e della quietanza di rimborso.

Articolo 9 – Rendicontazioni periodiche Recuperi

1. I recuperi effettuati dall'A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:
- Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
 - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
 - Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
 - Motivazione del recupero;
 - Ammontare dell'imposta da recuperare;

- Ammontare del recupero effettuato distinto tra:
 - imposta versata
 - interessi versati
 - sanzione versate
- 2) Rendicontazione mensile degli “inviti al pagamento” annullati in quanto le somme richieste si sono rilevate non dovute.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

- 1) Le parti assicurano che il trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività svolte nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) cui si rinvia integralmente.

Articolo 11 – Manuale operativo I.P.T.

- 1) L'U.P.I., l'A.C.I., con la supervisione del M.E.F. elaborano congiuntamente il Manuale operativo I.P.T. contenente disposizioni di carattere operativo in ordine alla gestione del tributo.

PARTE II – SUPPORTO INFORMATIVO

Articolo 12 – Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.

- 1) L'A.C.I. assicura la costante disponibilità dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, così come previsto dall'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 446/97.
- 2) L'A.C.I. garantisce alla Provincia l'accesso telematico, per chiavi di ricerca sia puntuali che massiva, ad un programma dedicato – il Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. – contenente, fra l'altro, i dati fiscali aggiornati e consolidati inerenti la gestione dell'I.P.T.
- 3) Oltre ai servizi di utilità, tramite il Portale è possibile accedere alle seguenti applicazioni:
 - Consultazione analitica dati formalità (formalità richieste dal 2008 in poi), con possibilità di utilizzo di varie chiavi di ricerca;
 - Prospetti contabili entate/uscite I.P.T. (provvisorio in corso mese, mensile e annuale) di cui all'art. 7 della presente Convenzione;
 - LISTE (in formato Excel) formalità casistiche particolari d'interesse della Provincia;
 - Gestione Rimborsi I.P.T. (relativi a formalità richieste dal 2008 in poi);
 - Data Mart I.P.T., Formalità e Circolante.
- 4) L'accesso al Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. da parte della Provincia e la relativa estrapolazione dei dati di cui al presente articolo, è subordinata alla preventiva acquisizione

di appositi "username" e "password" secondo le modalità operative previste da A.C.I.

- 5) l'A.C.I. si impegna inoltre a fornire a titolo gratuito corsi di formazione alla Provincia richiedente, sulle modalità d'uso degli applicativi forniti da A.C.I. Le parti concordano tempi e modalità di effettuazione.
- 6) Le informazioni da acquisire, con possibilità di effettuare qualsiasi tipo di estrapolazione dal "database" su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office sono almeno le seguenti:
 - Numero progressivo della formalità;
 - Data dell'operazione;
 - Veicolo nuovo/usato;
 - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
 - Tipologia delle agevolazioni;
 - Tipologia delle esenzioni;
 - Tipologia del veicolo come individuato dall'art. 54 del codice della strada;
 - Destinazione del veicolo come dagli articoli da 82 a 85 del codice della strada;
 - Generalità e dati fiscali del soggetto passivo dell'imposta;
 - Generalità del richiedente la formalità;
 - Generalità del venditore;
 - Per le prime immatricolazione, data dell'emissione della carta di circolazione; per gli altri casi, data dell'atto;
 - Tipo di formalità eseguita;
 - Ammontare dell'imposta applicata;
 - Ammontare delle eventuali sanzioni ed interessi;
 - Ammontare del compenso spettante all'A.C.I.
- 7) I dati saranno resi disponibili entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità;
- 8) Entro il 31 gennaio di ogni annualità, per la durata della presente convenzione l'A.C.I., previa richiesta della Provincia da inviare all'A.C.I. – Direzione Servizi delegati – entro il 30 novembre dell'anno precedente, fornirà su supporto magnetico, con relativo tracciato record per la lettura, i dati completi indicati nel precedente comma 6), relativi all'anno precedente, contenenti tutte le informazioni relative alle formalità assoggettabili ad I.P.T.
- 9) Il tracciato di cui al precedente comma 8) deve essere predisposto secondo specifiche tecniche tali da consentire interpretazione dei dati da parte dei comuni software di automazione d'ufficio presenti sul mercato e comunque almeno in formato ASCII e/o CSV.

Articolo 13 – Procedure informatiche

- 1) Al fine di eseguire i servizi previsti nella presente Convenzione A.C.I. utilizzerà programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì di proprietà A.C.I. tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi.
- 2) Eventuali programmi di proprietà dell'A.C.I. che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Provincia, di suoi enti o intermediari dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.
- 3) La Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso.
- 4) L'A.C.I. si impegna a sviluppare le modifiche software necessarie a rendere conformi le esistenti procedure di gestione dell'I.P.T. alle disposizioni di cui alla presente convenzione entro il 30 Giugno 2011.

Articolo 14 – Proprietà e pubblicità dell'Archivio I.P.T.

- 1) I dati fiscali I.P.T. contenuti nei programmi (archivio dei dati I.P.T.) sono di esclusiva proprietà dell'Ente impositore (Provincia); nessun uso diretto degli importi I.P.T. o rielaborazioni degli stessi può essere fatto da A.C.I. senza preventiva autorizzazione esplicita della Provincia.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applica per le elaborazioni di dati in forma aggregata e per quelle effettuate da A.C.I. per proprio fini istituzionali o su richiesta di organismi pubblici.

PARTE III – SERVIZI AGGIUNTIVI

Articolo 15 – Servizi Aggiuntivi

- 1) Per quanto non disciplinato nella presente convenzione, su richiesta della Provincia e con separata determinazione dei costi relativi, l'A.C.I. potrà erogare servizi ulteriori da quelli contenuti nella presente convenzione quali ad esempio:
 - Studio di possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale e loro contrasto.
 - Monitoraggio delle entrate Provinciali derivanti dalla R.C. Auto.
 - Attività di controllo sull'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

PARTE IV – NORME D'ATTUAZIONE

Articolo 16 – Clausole di Garanzia e Risoluzione del contratto

- 1) Nel caso di mancata attivazione da parte di A.C.I. relativamente alle attività di cui all'art. 1, comma 2, la Provincia invia apposita comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio Provinciale A.C.I. di riferimento, invitando l'A.C.I. ad avviare le procedure di recupero inerenti le attività di cui sopra. Nel caso in cui l'A.C.I. non provveda all'adempimento richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione anzidetta, o non presenti controdeduzioni entro lo stesso termine, dovrà versare alla Provincia l'importo della somma non riscossa maggiorato degli interessi legali calcolati dal giorno in cui sono divenuti esigibili (articolo 2033 Codice Civile).
- 2) Nel caso di inadempimenti da parte dei contraenti si applicheranno le norme previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, relative alla risoluzione del contratto.
- 3) In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla presente convenzione, l'A.C.I. si impegna nelle more dell'espletamento della nuova gara, a garantire la gestione del servizio fino alla designazione di un nuovo soggetto, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Articolo 17 – Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia e per quanto compatibile al Codice Civile.

Articolo 18 – Domicilio delle parti e foro competente

- 1) Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
- 2) Per qualunque controversia inerente la presente convenzione, le parti dichiarano la competenza esclusiva al foro di Messina.

Articolo 19 – Durata della convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dal primo gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015.
- 2) Alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente convenzione previa espressa manifestazione di volontà comunicata con preavviso entro il 30 giugno dell'anno precedente.

INDICE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Compenso e tempistiche di riversamento
- Articolo 3 – Contabilizzazione e controllo dei versamenti
- Articolo 4 – Verifiche e controlli
- Articolo 5 – Gestione Recuperi I.P.T.
- Articolo 6 – Gestione Rimborsi I.P.T.
- Articolo 7 – Rendicontazioni periodiche dei versamenti
- Articolo 8 – Rendicontazioni periodiche Rimborsi
- Articolo 9 – Rendicontazioni periodiche Recuperi
- Articolo 10 Trattamento dei dati personali
- Articolo 11 –Manuale operativo I.P.T.

PARTE II – SUPPORTO INFORMATIVO

- Articolo 12 – Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.
- Articolo 13 – Procedure informatiche
- Articolo 14 – Proprietà e pubblicità dell'archivio I.P.T.

PARTE III - SERVIZI AGGIUNTIVI

- Articolo 15 – Servizi Aggiuntivi

PARTE IV – NORME DI ATTUAZIONE

- Articolo 16 – Clausole di Garanzia e Risoluzione del contratto
- Articolo 17 – Rinvio
- Articolo 18 – Domicilio delle parti e foro competente
- Articolo 19 – Durata della convenzione

N° 179 della Rubrica _____ del 14/05/08

CONVENZIONE

Per l'affidamento delle attività di gestione
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
(I.P.T.) - ANNI 2008 - 2010

TRA

La PROVINCIA REGIONALE di MESSINA

In seguito denominata "**Provincia**" (codice fiscale **80002760835**); rappresentata dall'Ing. **Vincenzo Carditello**, nato a Messina il 13/11/1949 e domiciliato ai fini del presente atto in Messina - Corso Cavour, 1.

E

L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA

In seguito denominato "**A.C.I.**" (codice fiscale **00493410583** - partita IVA **00907501001**) rappresentato dal **Dr. Natale Giovanni GARUFI**, nella qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale ACI di Messina, con sede in Messina, Via Giordano Bruno n.106, nato a Messina il 15/03/1954 e domiciliato ai fini del presente atto in Messina, Via G. Bruno, 106, delegato dai competenti organi dell'Ente, giusta Procura Speciale Dott. Mauro Franco, Notaio in Roma, Rep. N.109.612 del 18 Aprile 2008,

PREMESSO:

CHE il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, articolo 56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobi-

interferente con la

listico di seguito denominata "I.P.T.

CHE con deliberazione consiliare n. 168 del 28/12/1998 questa Provincia ha istituito il nuovo tributo locale e ha approvato il Regolamento dell'I.P.T. e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE il Decreto Legislativo n. 446/97 all'articolo 56, comma 4, prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, *"...se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico..."*;

CHE presso l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata "U.P.I.") è istituito il tavolo tecnico nazionale per la fiscalità locale;

CHE con deliberazione n° 68 del 17/03/2008 la Provincia ha approvato il seguente schema di convenzione;

CHE la normativa e la prassi amministrativa a cui far riferimento per la corretta gestione del servizio è quella:

- dell'articolo 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;
- dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 446/97;
- del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
- degli articoli 2683 e successivi del codice civile;
- del Regolamento I.P.T. vigente;
- raccolta dal Manuale operativo I.P.T. concordato in data

Provincia di Asti

10 novembre 2005 fra Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito denominato "M.E.F."), l'U.P.I. e l'A.C.I., e successivi aggiornamenti ed integrazioni;

- di ogni altro atto di prassi amministrativa emanato dal M.E.F..

RITENUTA

la necessità di assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'I.P.T. attraverso procedure ed attività che, nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscano a questa Provincia l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

- 1) La presente convenzione regola i rapporti fra la Provincia e l'A.C.I. in relazione all'applicazione dell'I.P.T..
- 2) Sono affidate all'A.C.I. le attività di: liquidazione, riscossione, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso e contabilizzazione dell'I.P.T. le cui modalità e termini di svolgimento sono contenuti negli allegati A e B alla presente convenzione di cui fanno parte integrante.

Articolo 2

Compensi riconosciuti e tempistiche di riversamento

- 1) Per le attività svolte con la presente convenzione è

inveniente / parte 17-

riconosciuto all'A.C.I. un compenso per ogni formalità richiesta soggetta a I.P.T., omnicomprensivo, pari ad € 4,25.

- 2) La misura del compenso è adeguata annualmente, a partire dal primo gennaio 2009, alla variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai rilevato al 30 settembre dell'anno precedente determinata dall'ISTAT.
- 3) Il riversamento delle somme dovute alla Provincia, al netto del compenso di cui al comma 1 e di quelle eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve pervenire alla Tesoreria della Provincia entro il quinto giorno lavorativo con "valuta fissa beneficiario" riferita al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della formalità.

Articolo 3

Adempimenti, verifiche, controlli ed archivi

- 1) La Provincia procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, a verifiche contabili presso gli uffici dell'A.C.I.
- 2) L'A.C.I. assicura la disponibilità dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, così come previsto dall'articolo 56, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97.
- 3) L'A.C.I. garantisce alla Provincia l'accesso telematico al Datamart di tutti i dati fiscali aggiornati e consolidati

Spencer

quotidianamente inerenti all'I.P.T., al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni di cui all'allegato C alla presente convenzione di cui fa parte integrante, con le tempistiche e le modalità che saranno concordate dall'apposito tavolo tecnico previsto dall'articolo 4 comma 3 della presente convenzione.

- 4) Dal primo gennaio 2009, i dati dell'allegato C saranno resi disponibili entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità.
- 5) Entro i sessanta giorni successivi allo scadere della presente convenzione, l'A.C.I. dovrà fornire su supporto magnetico, con relativo tracciato record per la lettura, i dati completi contenenti tutte le informazioni relative alle formalità eseguite nel periodo coperto dalla convenzione, aggiornati all'ultimo giorno di durata del rapporto convenzionale.

Articolo 4

Clausole di garanzia

- 1) Nel caso di ritardato versamento o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta dei versamenti dovuti alla Provincia oltre i termini previsti dall'articolo 2, comma 3 della presente convenzione, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile.
- 2) Nel caso di mancata attivazione da parte dell'A.C.I. relativamente alla liquidazione, riscossione, accertamento,

inveniente per la Par-

irrogazione delle sanzioni, di cui al comma 2 dell'articolo 1, nei termini meglio specificati negli allegati A e B alla presente convenzione, la Provincia invia apposita comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, invitando l'A.C.I. ad avviare le procedure di recupero inerenti le attività di cui sopra. Nel caso in cui l'A.C.I. non provveda all'adempimento richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione anzidetta, o non presenti controdeduzioni entro lo stesso termine di trenta giorni, l'A.C.I. dovrà versare alla Provincia un importo pari al doppio della somma non riscossa.

- 3) L'A.C.I. assicura la propria partecipazione al tavolo tecnico sulla fiscalità locale istituito presso l'U.P.I. nazionale per il monitoraggio complessivo inerente la presente convenzione, anche al fine di garantire la corretta attuazione dei commi 3 e 4 del precedente articolo.

Articolo 5

Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 6

Domicilio delle parti e foro competente

- 1) Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
- 2) Per qualunque controversia inerente la presente convenzione, le parti dichiarano la competenza esclusiva

inviolabile fronte pag-

del foro di Messina.

Articolo 7

Durata della convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010.
- 2) Alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente convenzione, previa espressa manifestazione di volontà comunicata con preavviso entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Articolo 8

Il presente atto, stipulato in triplice originale, viene annotato cronologicamente a cura dell'Ufficio Contratti nell'apposita Rubrica. Detti atti in originale, completi di allegati, vengono conservati nel seguente modo: un esemplare viene custodito dal Dirigente responsabile del procedimento; uno viene consegnato al Dott. Natale Giovanni GARUFI nella sua indicata qualità e un terzo viene custodito dall'Ufficio Contratti.

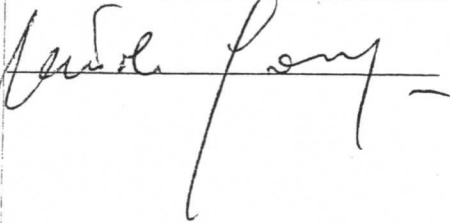
In caso di controversie, messe in mora o contestazioni, il soggetto che ne ha interesse presenterà il suo originale, completo di allegati, all'Ufficio Contratti affinché provveda alla sua registrazione. Ricorrendo tale eventualità, il soggetto interessato alla registrazione dovrà corrispondere le somme occorrenti per tale adempimento nonché quelle riferite a bolli e tasse. L'Ufficio Contratti provvederà, entro e non oltre i successivi dieci giorni

Natale Giovanni Garufi

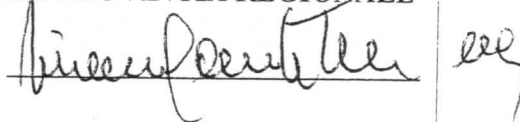
lavorativi, a registrare detto atto e, conseguentemente, rilascerà
relativa attestazione al soggetto che ha inoltrato la richiesta di
registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto per adempimento ed
accettazione.

L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA



LA PROVINCIA REGIONALE





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 68 del 17 MAR. 2008

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA –
AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE PER GLI ANNI 2008/2009/2010.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaotto il giorno DICIASSETTE del mese di MARZO nella
Sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è
riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1. Presidente	Dott. Salvatore	LEONARDI	<u>NO</u>
2. Assessore	Avv. Bartolo	NATOLI	<u>SI</u>
3. Assessore	Dott. Tanino	SUTERA	<u>SI</u>
4. Assessore	Dott. Giuseppe	SCIOTTO	<u>SI</u>
5. Assessore	Sig. Antonino	FERRO	<u>SI</u>
6. Assessore	Dott. Salvatore	MAGAZZU'	<u>SI</u>
7. Assessore	Dott. Antonino	TESTA	<u>SI</u>
8. Assessore	Dott. Carmelo	PINO	<u>SI</u>
9. Assessore	Avv. Giuseppe	LAFACE	<u>SI</u>
10. Assessore	Dott. Rosario	SIDOTI	<u>SI</u>
11. Assessore	Sig. Pio	AMADEO	<u>SI</u>
12. Assessore	Dott. Orazio	MILORO	<u>SI</u>
13. Assessore	Dott. Chiara	GIORGIANNI	<u>SI</u>
14. Assessore	Dott. Antonino	GERMANA'	<u>SI</u>

Assume la Presidenza Dott. Tanino SUTERA

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Spadaro

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

L'Assessore, Dott. Salvatore Magazzù, stante l'urgenza di provvedere in merito propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO – Finanze, Bilancio e Patrimonio 2° UFFICIO DIRIGENZIALE – Tributi Provinciali

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: *Ing. Vincenzo Carditello*

PROPOSTA

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE PER GLI ANNI 2008/2009/2010.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

PREMESSO

CHE il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446 art. 56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'Imposta Provinciale di sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei Veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico di seguito denominata I.P.T.;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che attribuisce alle province ed ai comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate e fissare i termini per l'approvazione dello stesso;

CHE con deliberazione consiliare N° 168 del 28/12/1998 questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T. successivamente modificato con delibere n. 99 del 30/06/1999 e n. 17 del 05/02/2001;

CHE il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999 n. 506, al comma 4 dell'art. 1, ha modificato il comma 4 dell'art. 56 del Decreto Legislativo n. 446/97, prevedendo che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni "...se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52. sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico...";

CHE la gestione della predetta Imposta è stata annualmente affidata al Pubblico Registro Automobilistico di Messina tranne per la parte relativa ai Rimborsi (art. 9 Regolamento Provinciale) effettuati da questo Ufficio Tributi con Determinazioni Dirigenziali poiché per gestire tali rimborsi occorre stipulare apposita convenzione;

ATTESA la necessità di assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'Imposta Provinciale attraverso procedure ed attività, che nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscano a questa Provincia Regionale l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale, anche per le evidenti ricadute favorevoli e di vantaggio sul cittadino-contribuente;

VISTA la nota dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) del 7 novembre 2006 prot. n. 1034 di trasmissione di uno schema di convenzione per l'affidamento delle attività di gestione dell'I.P.T. per gli anni 2008/2009/2010, elaborata congiuntamente ad un gruppo di lavoro tecnico per la fiscalità locale e Ministero dell'Economia;

RITENUTE , condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione illustrativa ivi allegato e che parimenti si riportano in allegato al presene atto;

CHE la stipula della convenzione in questione non necessita di assumere impegno di spesa;

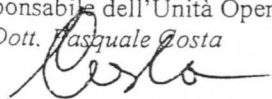
SI PROPONE

1. di affidare, per il periodo 01/01/2008 – 31/12/2010, le attività di liquidazione, riscossione, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso e contabilizzazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) all'Automobile Club d'Italia , Ufficio Provinciale di MESSINA secondo le indicazioni fornite dall'UPI, di cui all'Allegato 1;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la convenzione (Allegato 2) allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che stabilisce le condizioni che disciplinano l'affidamento all'Automobile Club d'Italia, quale concessionario del Pubblico Registro Automobilista di MESSINA dell'attività di cui al comma precedente per gli anni 2008/2009/2010;
3. di autorizzare il Dirigente del 2° Dipartimento – 2° Ufficio Dirigenziale, ai sensi dell'art. 63, comma 4 dello Statuto Provinciale alla stipula della convenzione di che trattasi.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Fotocopia artt. 52 e 56 Decreto Legislativo 446/97;
2. Fotocopia copia nota dell'UPI n. 1034 del 07/11/2006;
3. Fotocopia art. 1 comma 4 Decreto legislativo 506/99;
4. Fotocopia art. 9 Regolamento Provinciale;
5. Schema di Convenzione per l'affidamento delle attività di gestione.
6. Copia relazione illustrativa.

Il Responsabile dell'Unità Operativa
Dott. *Pasquale Costa*

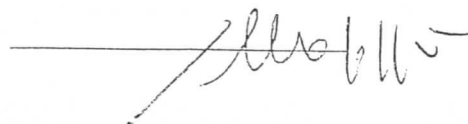


Li _____

IL DIRIGENTE
Ing. *Vincenzo Carditello*



VISTO: Il Presidente o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 5/3/08

IL DIRIGENTE

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì 5/3/08

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 si esprime parere

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 06 MAR. 2008

IL RAGIONIERE GENERALE
Dot. Francesco CAPPADONA

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Tanino SUTERA

F.to.....

L'Assessore Anziano

DOTT. BARTOLO NATOLI

F.to.....

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Spadaro

F.to.....

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

Messina, li _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione SANA pubblicata all'Albo di questa Provincia il 23 MAR. 2008 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 17 MAR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Dott. Giuseppe Spadaro*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 18 MAR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Spadaro



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il presente parere è per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere

[Faint signature]

In ordine alla regolarità tecnica delle superiori proposte di deliberazione

IL DIRIGENTE

7.11.2010

[Faint signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente parere è per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere

[Faint signature]

In ordine alla regolarità contabile delle superiori proposte di deliberazione

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Fotocopia artt. 52 e 56 Decreto Legislativo 446/97;
2. Fotocopia nota dell'UPI prot. n° 42549 del 09/12/2009;
3. Fotocopia art. 1 comma 4 Decreto legislativo 506/99
4. Fotocopia art. 9 Regolamento Provinciale;
5. Schema di convenzione per l'affidamento delle attività di gestione;
6. Fotocopia Convenzione n° 179 del 14/05/2008
7. Fotocopia delibera N° 68/G del 17/03/2008.

Il Responsabile dell'Unità Operativa

(Dott. Pasquale Costantini)

[Signature of Pasquale Costantini]

Il Dirigente

(Dott. Antonino Calabrò)

[Signature of Antonino Calabrò]

VISTO: Il Presidente o l'Assessore

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL DIRIGENTE

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Fro On. Aw. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

Fro Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

Fro Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'Addetto

Messina, li.....

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione pubblicata all'Albo di questa Provincia il giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art.4 L.R.5-7-1997 n.23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art.4 della legge 5-7-1997 n.23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma art. della Legge Regionale 3-12-1991, n. 44 e successive modifiche.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì 13 DIC. 2010.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Fro Comm. Dott. Giuseppe SPADARO



15 DIC. 2010

conferma conforme al suo originale
Il Segretario Generale
P.F.R.D.O.A.C. P.O.
(Sig.ra Rita PELUSO)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 387 del 13 DIC. 2010

OGGETTO: TARIFFA IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER L'ANNO 2011.

L'anno duemiladieci il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione,
si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4.	Assessore Dott. Pietro	PETRELLA	<u>SI</u>
5.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Gaetano	DUCA	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Daniela	BRUNO	<u>NO</u>
12.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14.	Assessore Sig. Pio	AMADEO	<u>NO</u>
15.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
16.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE. LL.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente SU RICHIESTA DELL'ASSUSSORE TERRANOVA,

stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

**2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI**

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Calabrò**

PROPOSTA

OGGETTO: TARIFFA IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER L'ANNO 2011

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 168 del 28/12/1998, in attuazione del disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 446/1997, veniva istituita, con decorrenza 01/01/1999, l'Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.);

CHE l'art. 1 comma 154 della legge 296/2006 – Finanziaria 2007 ha dato facoltà alle Provincie di deliberare l'aumento della predetta imposta fino alla misura massima del 30% della tariffa minima stabilita dal Ministero delle Finanze;

CHE è intervenuto l'art. 77 bis della legge 133/2008 che sospende il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi locali;

CHE con deliberazione della Giunta Provinciale **N° 257 del 14/12/2009** l'imposta è stata confermata, per l'anno 2010, nella misura del **25%** della tariffa minima stabilita dal Ministero delle Finanze, in virtù della normativa in vigore al momento dell'approvazione della medesima deliberazione ed è stato dato mandato al Dirigente competente di predisporre tempestivamente proposta di modifica del Regolamento I.P.T. con l'indicazione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente;

CHE questo Ufficio Tributi ha predisposto il nuovo Regolamento I.P.T. il quale, previa approvazione del Consiglio Provinciale, prevede ulteriori esenzione ed agevolazioni per determinate categorie oltre a quelle previste per legge;

CHE il comma 2 dell'art. 12 del Regolamento Provinciale, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs 446/97, prevede la possibilità di applicare la tariffa dell'imposta, ai fini dell'approvazione del bilancio, maggiorata entro i limiti di legge, vale a dire entro il limite massimo del 25% già deliberato con delibera della Giunta Provinciale succitata;

CHE l'art. 31 della legge 23/02/1998 n° 448 fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale gli Enti Locali possono deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali da applicare con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;

VISTO l'art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti) per il triennio

2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTO il D.Lgs. 446/97;
VISTA la L. 448/98;
VISTA la L.R. 10/91;
VISTA la L.R. 48/91;
VISTA LA l.r. 23/98

SI PROPONE
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

CONFERMARE, con decorrenza 01/01/2011, l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) nella misura stabilita dalle tariffe Ministeriali maggiorate della percentuale del 25%.

Art. 9
(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione deve essere presentata al P.R.A. per gli adempimenti di competenza ed alle conseguenti annotazioni sul Registro Progressivo, entro il termine di tre anni, unitamente alla nota di trascrizione originaria debitamente annullata.

2. Il P.R.A. trasmette la documentazione alla Provincia la quale, con deliberazione della Giunta Provinciale, provvede al rimborso dell'importo dovuto.

3. Per i versamenti in eccesso il P.R.A. provvede a comunicare agli interessati con Raccomandata taxa a carico, entro 60 giorni dalla liquidazione, l'importo delle somme versate in eccedenza facendo presente che il rimborso delle somme, su domanda al P.R.A., non può essere effettuato decorsi tre anni dalla data di ricevuta della comunicazione.

4. Il P.R.A. trasmette, altresì, alla Provincia le pratiche relative al recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto in sede di liquidazione da parte del P.R.A.

Art. 10
(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'Imposta Provinciale di Trascrizione.

Art. 11
(Fornitura di dati)

1. Con cadenza mensile, sono assicurati alla Provincia i dati giornalieri delle riscossioni e dei versamenti dell'Imposta Provinciale di Trascrizione; tali dati dovranno essere forniti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 12
(Misure dell'imposta)

1. L'Imposta Provinciale di Trascrizione è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. Le misure così stabilite possono essere aumentate, entro i limiti di legge, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

3. La Provincia notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art. 53.

*Albo per l'accertamento
e riscossione delle entrate degli enti locali*

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 54.

Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 55.

Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Art. 56.

Imposta provinciale di trascrizione

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa in misura non inferiore ad una volta né superiore a quattro volte l'imposta dovuta. Detti adempimenti sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In caso di affidamento in concessione a terzi della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta di cui al comma 1, deve, comunque, essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva deve essere richiesta dalla provincia entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita. Ai rimborsi dell'imposta provvede la competente provincia.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

Geografia:

Caratteri naturali e storici del passaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio, nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sulla industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subevidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle attività produttive;

Storia dell'arte:

Caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici: conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione (comprese Isole e dintorni di Venezia).

Tradizioni e manifestazioni:

Conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienza, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folkloristiche, teatrali e della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

Ville Venete:

Conoscenza storico-artistica delle ville della provincia e delle più importanti ville del Veneto.

Itinerari turistici:

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

Lingua italiana:

È richiesto l'uso corretto e corrente della lingua italiana.

98A10762

MINISTERO DELLE FINANZE**DECRETO 27 novembre 1998, n. 435.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abroga, a partire dal 1° gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48;

Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;

ALL. 3

Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta erariale dovuta;

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;

Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;

Ritenuta la necessità di determinare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione applicando all'ammontare dell'importo stabilito per ogni formalità della tabella dell'imposta erariale di trascrizione, allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.

2. Le misure dell'imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 60



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 257 del 14 DIC. 2009

OGGETTO: TARIFFA IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER L'ANNO 2010

L'anno duemilaNOVE il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE
nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è
riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1) Presidente On. Avv	Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore Dott.	Pietro	PETRELLA	<u>NO</u>
5) Assessore Dott.	Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6) Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
7) Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore Dott.	Gaetano	DUCA	<u>NO</u>
9) Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore Dott.	Daniela	BRUNO	<u>NO</u>
12) Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13) Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14) Assessore Sig.	Pio	AMADEO	<u>SI</u>
15) Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>SI</u>
16) Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento Regionale degli EE.LL.;

VISTA la L.R. n: 30 del 23/12/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000:

- Per la regolarità tecnica dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale;
- Per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, da Responsabile dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

RITENUTO di provvedere in merito;

AD UNANIMITA' DI VOTI

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante l'urgenza di provvedere in merito propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE
ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R.44/91.





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

2° DIPARTIMENTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO ED AUTOPARCO
TRIBUTI PROVINCIALI - FITTI ATTIVI E PASSIVI

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: **Dott. Antonino Torrisi**

PROPOSTA

OGGETTO: TARIFFA IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) PER L'ANNO 2010

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 168 del 28/12/1998, in attuazione del disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 446/1997, veniva istituita, con decorrenza 01/01/1999, l'Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.);

CHE l'art. 1 comma 154 della legge 296/2006 - Finanziaria 2007 ha dato facoltà alle Province di deliberare l'aumento della predetta imposta fino alla misura massima del 30% della tariffa minima stabilita dal Ministero delle Finanze;

CHE è intervenuto l'art. 77 bis della legge 133/2008 che sospende il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi locali;

CHE con deliberazione della Giunta Provinciale **N° 193 del 11/12/2008** l'imposta è stata confermata, per l'anno 2009, nella misura del **25%** della tariffa minima stabilita dal Ministero delle Finanze, in virtù della normativa in vigore al momento dell'approvazione della medesima deliberazione ed è stato dato mandato al Dirigente competente di predisporre tempestivamente proposta di modifica del Regolamento I.P.T. con l'indicazione delle agevolazioni previste dalla normativa vigente;

CHE questo Ufficio Tributi ha predisposto il nuovo Regolamento I.P.T. il quale, previa approvazione del Consiglio Provinciale, prevede ulteriori esenzioni ed agevolazioni per determinate categorie oltre a quelle previste per legge;

CHE il comma 2 dell'art. 12 del Regolamento Provinciale, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs 446/97, prevede la possibilità di applicare la tariffa dell'imposta, ai fini dell'approvazione del bilancio, maggiorata entro i limiti di legge, vale a dire entro il limite massimo del 25% già deliberato con delibera della Giunta Provinciale succitata;

CHE l'art. 31 della legge 23/02/1998 n° 448 fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine entro il quale gli Enti Locali possono deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali da applicare con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;

VISTO l'art. 77 comma 30 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, il quale ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, addizionali, aliquote (ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti) per il triennio



2009/2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTO il D.Lgs. 446/97;
VISTA la L. 448/98;
VISTA la L.R. 10/91;
VISTA la L.R. 48/91;
VISTA LA l.r. 23/98

SI PROPONE
CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI

CONFERMARE, con decorrenza 01/01/2010, l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) nella misura stabilita dalle tariffe Ministeriali maggiorate della percentuale del 25%.





SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Copia art. 12 comma 2 del Regolamento Provinciale;
2. Copia art. 56 comma 2 del D.Lgs. 446/97;
3. Copia decreto 27/11/1998 n. 435;
4. Copia delibera N° **193** del **11/12/2008**;
5. Copia art. 1 comma 154 L. 296/2006.
6. Copia art. 77 bis comma 30 L. 133/2008;

Il Responsabile dell'Unità Operativa
(Dott. Pasquale Costa)

Il Dirigente
(Dott. Antonino Torrisi)

VISTO: Il Presidente e l'Assessore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì

25/11/09

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì

25/11/09

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì

IL RAGIONIERE GENERALE



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'Addetto

L'Addetto

Messina, li.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione non pubblicata all'Albo di questa Provincia il 20 DIC. 2009 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art.4 L.R.5-7-1997 n.23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art.4 della legge 5-7-1997 n.23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma art. della Legge Regionale 3-12-1991, n. 44 e successive modifiche.

MESSINA, dalla Residenza Provinciale, addì 14 DIC. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 15 DIC. 2009



SEGRETARIO GENERALE

II F.R.U.O.A.C. PO

(Sig. RA. N. 1 PELUSO)

relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;

e) le modalità di versamento degli importi dovuti.

147. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

148. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

149. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

- a) opere per il trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
- f) opere di restauro;
- g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
- h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

150. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta".

155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravii delle passività totali o,

ma

30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Al sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L. 13/12/2000 n° 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE

01.05.11.23

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

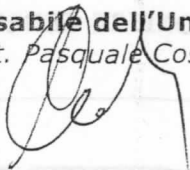
Al sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L. 13/12/2000 n° 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:

1. Copia art. 12 comma 2 del Regolamento Provinciale;
2. Copia art. 56 comma 2 del D.Lgs. 446/97;
3. Copia decreto 27/11/1998 n. 435;
4. Copia delibera N° 257 del 14/12/2009;
5. Copia art. 1 comma 154 L. 296/2006.
6. Copia art. 77 bis comma 30 L. 133/2008;

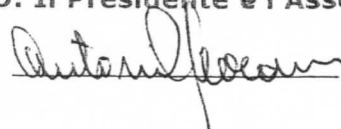
Il Responsabile dell'Unità Operativa
(Dott. Pasquale Costa)



Il Dirigente
(Dott. Antonio Calabrò)



VISTO: Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL DIRIGENTE

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 23-11-2010

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to *On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

L'Assessore Anziano

F.to *Dott. Antonino TERRANOVA*

Il Segretario Generale

F.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

Messina, li _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° COMMA ART. 4 l.r. 5-7-1997 N. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 della legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **13 DIC. 2010**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **15 DIC. 2010**



IL SEGRETARIO GENERALE
II F.R.U.O.A.C. P.O.
(Sig.ra Rita PELUSO)